

In G.U. il decreto che istituisce l'albo commissioni

LA CERTIFICAZIONE DALLE UNIVERSITÀ

di Carla De Lellis da ItaliaOggi del 3/8/2004

Istituito presso il ministero del lavoro l'albo delle commissioni di certificazione universitarie. Per l'iscrizione, che avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, andrà presentata richiesta con lettera raccomandata corredata da un floppy disk con tutta la documentazione. La novità arriva dalla pubblicazione in G.U. n. 177/04 del decreto del ministero del lavoro 14/6/04.

La certificazione. La riforma del lavoro (dlgs n. 276/03), al fine di ridurre il contenzioso sul lavoro, ha introdotto una disciplina sperimentale di certificazione dei contratti di lavoro, abilitando al compito enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro, province e università, pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie. L'istituto è previsto per i contratti di lavoro intermittente, a tempo parziale, a progetto e di associazione in partecipazione; tuttavia, lo schema di provvedimento correttivo del dlgs n. 276/03 ne prevede l'estensione a ogni tipologia di contratto di lavoro.

Albo delle università. Relativamente all'ultima categoria di soggetti, per essere ammesse alla certificazione, il dlgs n. 276/03 prevede l'obbligo per le università di registrarsi presso un apposito albo, da istituirsi presso il ministero del lavoro. Il dm 14/6/04 provvede all'istituzione di tale albo, affidandone la gestione alla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e definendo, altresì, le regole per l'iscrizione. In primo luogo, il dm stabilisce che l'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti all'articolo 76 del decreto di riforma del lavoro. A tal fine, inoltre, le università o le fondazioni sono tenute a presentare apposita richiesta a firma del presidente della commissione mediante lettera raccomandata e corredata da un floppy disk, che dovrà contenere la riproduzione di tutta la documentazione richiesta e un documento analitico sulla composizione della commissione. La registrazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Infine, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, le commissioni di certificazione, ogni sei mesi, dovranno inviare una relazione sull'attività svolta, sulle eventuali modificazioni nella struttura organizzativa nonché, su richiesta di parte della direzione che gestisce l'albo, entro 15 giorni dall'inizio del semestre di riferimento, ulteriori studi ed elaborati specifici relativi a indici e criteri di qualificazione dei contratti di lavoro. (riproduzione riservata)